



Comune di Pesaro

File: 20453_15 conclusione positiva e invio AUA

Codice Pratica: 00642590418-23022015-0830

Codice Istanza VBG: n. 71/2015

Pesaro, 6/6/2016

SCAD. 07/06/2037

Spett.le
FOX PETROLI SPA
Via Senigallia n. 29
61100 - PESARO PS
Pec: foxpetroliferaitaliana@legalmail.it

Spett.le
Arch. COLUCCI MICHELE
Via Mario Del Monaco n. 9
61100 PESARO PS
Pec: coluccistudio@pec.it

Spett.li

Comune di Pesaro - Servizio Risorse e Sviluppo -
U.O. Ambiente
61121 Pesaro PU

ARPAM - Servizio aria e acque
Via Barsanti, 8
61122 Pesaro PU

A.S.U.R. MARCHE AREA VASTA 1 -
Dip. prevenzione - igiene e sanità pubblica
Via Nitti, 30
61122 Pesaro PU

Provincia di Pesaro e Urbino -
SERVIZIO 10 - AMBIENTE
- emissioni atmosfera e scarichi
Via Gramsci, 4
61121 Pesaro PU
rif vs prot n. 24897_16
class 011-13 fasc 2015/106/0

Ministero dell'Ambiente
Via C. Colombo n°44
00187 ROMA RM



Oggetto: Comunicazione di conclusione positiva del procedimento ai sensi dell'Art.2 L. 241/1990 e rilascio dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi dell'art.4 comma 7 D.P.R. 59/2013.

Premesso che:

- in data 02/03/2015 prot. n° 20453 del 11/03/2015, il/la Sig./ra FRATICELLI PIERPAOLO in qualità di Legale rappresentante della Ditta FOX PETROLI SPA ha inoltrato via PEC la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per STABILIMENTO SITO IN PESARO, VIA SENIGALLIA N. 12;

Servizio Edilizia Privata - SUAP



Comune di Pesaro

- ai sensi dell'Art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia di Pesaro e Urbino Serv. 10 Ambiente, in qualità di Autorità competente, ha adottato il provvedimento di AUA;
- la ditta richiedente ha pagato l'imposta di bollo con marca virtuale n° 31705 del 26/02/2015, pagata tramite lo sportello Informa e Servizi del Comune di Pesaro;

SI COMUNICA CHE,

ai sensi dell'Art. 2 della L.241/1990, il procedimento si è concluso positivamente e pertanto

SI RILASCI

l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, giusta **Determinazione n° 907 del 30/05/2016**, emessa dalla Provincia di Pesaro e Urbino Serv. 10 Ambiente, in qualità di Autorità competente ai sensi del D.P.R. 59/2013, allegata alla presente.

Si informa che, **l'efficacia del provvedimento di AUA, decorre dal momento di invio della presente con PEC.**

Agli Enti/Servizi in indirizzo si invia per gli adempimenti/controlli eventualmente previsti dalle rispettive normative.

Tutti gli elaborati ed i documenti riguardanti il procedimento in oggetto sono conservati nel fascicolo informatico VIII.03/16 anno 2015 del Comune di Pesaro.

Distinti saluti.

Il Responsabile
Servizio Edilizia Privata - SUAP
Arch. Guglielmo Domenico Carnaroli

SM

mich

Da:
Inviat
A:
Cc:
Ogget

Allega

Mario
Tel
Fax
E_mai



FOX

Cap
C.F.
REA
Soci

Le inform
sono ad
contraria

This e-ma
to whom
notify the

Da: Pe
Inviat
A: foxp
provinc
Ogget
PRATIC

Mess

Il gior
"Prot.



Anno Prop. : 2016
Num. Prop. : 1014

Determinazione n. 907 del 30/05/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – DITTA FOX PETROLI S.P.A. – PARTITA I.V.A. 00642590418 – SEDE LEGALE IN VIA SENIGALLIA N° 29 COMUNE DI PESARO (PU) – STABILIMENTO IN VIA SENIGALLIA N° 12 COMUNE DI PESARO (PU).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 - RISCHIO SISMICO - AMBIENTE - AGRICOLTURA - FONTI
RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
MONTONI FABRIZIO**

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "L. 241/1990";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006";
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122);
- la legge regionale delle Marche 14 novembre 2001, n° 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche);
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 giugno 2003, n° 896 (Legge quadro sull'inquinamento acustico e L.R. n° 28/2001 "Norme per la tutela dell'ambiente esterno e

- dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche" - Approvazione del documento tecnico "Criteri e linee guida di cui: all'articolo 5, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), all'articolo 12, comma 1, all'articolo 20, comma 2, della L.R. n° 28/2001");
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 10 luglio 2006, n° 809 (L. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e L.R. 28/2001: "Modifica criteri e linee guida approvati con D.G.R. 896/2003");
 - l'istanza della ditta FOX Petroli S.p.A. presentata al SUAP del Comune di Pesaro, assunta agli atti con protocollo n° 19481 del 26/03/2015, come successivamente integrata, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale;
 - il verbale della conferenza dei servizi approvato con determinazione provinciale n° 773 del 02/05/2016 recante, tra l'altro, il parere favorevole del Comune di Pesaro;
 - la relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale assunta agli atti con protocollo n° 28428 del 26/05/2016;
 - il documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 28424 del 26/05/2016;
 - il documento istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue assunto agli atti con protocollo n° 26714 del 17/05/2016.

CONSIDERATO

- che dalla documentazione presentata si evince che il gestore ha richiesto la sostituzione dei seguenti titoli:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue industriali in acque superficiali);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

RITENUTO

- all'esito della propria autonoma valutazione, di condividere le risultanze della relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale;
- che il progetto presentato dalla ditta sia meritevole di approvazione per quanto attiene sia alle tecniche e alle tecnologie proposte sia alle modalità di conduzione degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento;
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 267/2000", e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente le "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
 - l'articolo 147 bis concernente il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile".
- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica e integra le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

RILEVATO che il Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

ACCERTATO che il Coordinatore del procedimento provinciale è il Dott. Tommaso Lani e che lo stesso non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso Coordinatore del procedimento provinciale.

DETERMINA

- di rilasciare al gestore **pro tempore** l'autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento della ditta FOX Petroli S.p.A. ubicato nel Comune di Pesaro (PU) in Via Senigallia n° 12, come da documentazione tecnica allegata alla domanda assunta agli atti con protocollo n° 19481 del 26/03/2015 e successivamente integrata in adempimento di quanto riportato nei seguenti n° 3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- copia conforme all'originale analogico della relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale assunta agli atti con protocollo n° 28428 del 26/05/2016;
 - copia conforme all'originale analogico del documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 28424 del 26/05/2016;
 - copia conforme all'originale analogico del documento istruttorio relativo agli scarichi delle acque reflue assunto agli atti con protocollo n° 26714 del 17/05/2016.
- di dare atto** che la presente autorizzazione unica ambientale sostituisce i seguenti titoli:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue industriali in acque superficiali);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.
- di dare atto** che per le **emissioni in atmosfera** sono state adottate le prescrizioni proposte nel "Documento Istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera", da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- di dare atto** che per gli **scarichi delle acque reflue** sono state adottate le prescrizioni proposte nel "Documento istruttorio inerente la disciplina degli scarichi di acque reflue", da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
- di prendere atto**, in materia di **inquinamento acustico**, che l'attività verrà svolta nel rispetto della normativa vigente, come da valutazione di impatto acustico allegata alla domanda e sottoposta alla valutazione del Comune, in qualità di autorità competente in materia, nel corso del procedimento;
- di stabilire** che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con determinazione n° 2444 del 02/07/2003, successivamente integrata con determinazione n° 427 del 13/02/2004, decade a partire dalla data di messa in esercizio di cui al "Documento Istruttorio inerente alle emissioni in atmosfera" allegato al presente atto;
- di precisare** che la violazione delle summenzionate prescrizioni è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di legge;

- **di precisare** che il gestore è tenuto a comunicare per iscritto, tramite SUAP, ogni modifica di ragione sociale, Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante *pro tempore*, gestore *pro tempore*, al fine di consentire l'aggiornamento della propria posizione amministrativa in relazione al presente atto;

- **di precisare** che il presente provvedimento viene inviato al SUAP responsabile del procedimento e che la sua validità è pari a **quindici anni, decorrenti dal momento del rilascio al gestore da parte del SUAP**; tale rilascio, che dovrà avvenire nelle forme previste dalla legge, dovrà altresì essere notificato sia alla Provincia di Pesaro e Urbino sia ai soggetti coinvolti nel procedimento. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata **almeno sei mesi prima della scadenza**, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013;

- **di precisare** che il presente provvedimento riguarda esclusivamente i titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;

- **di precisare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di precisare** che la presente determinazione si intende adottata:
 - a) fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
 - b) in osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che innanzi al T.A.R. Marche è possibile proporre azione di annullamento del presente atto per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine perentorio e decadenziale di 60 giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e successive modifiche e integrazioni; contro il presente atto è altresì ammessa la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine perentorio e decadenziale di 120 giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e successive modifiche e integrazioni;

- **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata presso l'albo pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, a norma del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 1 del 21/01/2016;

- **di dare atto** che il procedimento provinciale è stato coordinato dal Dott. Tommaso Lani e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 10 "Ambiente - Fonti rinnovabili - Pianificazione ambientale", sito in Via Gramsci n° 7 a Pesaro.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

Il Dirigente MONTONI FABRIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

li
-
di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – DITTA FOX PETROLI S.P.A. – PARTITA I.V.A. 00642590418 – SEDE LEGALE IN VIA SENIGALLIA N° 29 COMUNE DI PESARO (PU) – STABILIMENTO IN VIA SENIGALLIA N° 12 COMUNE DI PESARO (PU).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1014 / 2016

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 27/05/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MONTONI FABRIZIO
(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___
Firma _____

TIMBRO



PROT. N. 28424
Class.: 011-13
Fasc.: 2015/106/0

Pesaro, 26/05/2016

Al Dirigente del Servizio 10
SEDE

OGGETTO: D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, Parte V, Titolo I – Documento istruttorio relativo al procedimento per la valutazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale – esame degli aspetti inerenti alle emissioni in atmosfera – ditta **FOX Petroli S.p.A.** – sede legale in Via Senigallia n° 29 Comune di Pesaro (PU) – stabilimento in Via Senigallia n° 12 Comune di Pesaro (PU).

DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

VISTI

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006", e in particolare l'articolo 269 che disciplina le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- l'articolo 49 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 (Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico) e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 3 aprile 2002, n° 639 (Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli Enti Locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale delle Marche 24 ottobre 1994, n° 3913 (Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88);
- la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale delle Marche 12 gennaio 2010, n° 143 (Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n° 351, articoli 8 e 9);

Pagina 1 di 9



- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con determinazione n° 2444 del 02/07/2003, successivamente integrata con determinazione n° 427 del 13/02/2004;
- l'istanza e il progetto della ditta FOX Petroli S.p.A. presentati al SUAP del Comune di Pesaro, assunti agli atti con protocollo n° 19481 del 26/03/2015, finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento nel quale viene svolta l'attività di "deposito, lavorazione, commercio, importazione ed esportazione di olii minerali ed affini, di combustibili ecologici di origine vegetale e di semi oleaginosi e relativi sottoprodotti";
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta e assunta agli atti con protocollo n° 28048 del 04/05/2015 e n° 10738 del 18/02/2016;
- il verbale della conferenza dei servizi approvato con determinazione provinciale n° 773 del 02/05/2016;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'ARPAM con nota n° 14929 del 27/04/2016, assunta agli atti con protocollo n° 23824 del 27/04/2016;
- il parere favorevole senza specifiche prescrizioni espresso dal Comune di Pesaro in conferenza dei servizi e riportato nel summenzionato verbale.

PRESO ATTO

- che, relativamente alle emissioni in atmosfera, l'istanza e il progetto presentati dalla ditta, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 281, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, ineriscono alla prosecuzione di attività in uno stabilimento già autorizzato.
- dell'ordinanza sindacale n° 1622 del 02/11/2015, per effetto della quale la FOX Petroli S.p.A. è autorizzata a utilizzare olio combustibile BTZ per l'alimentazione della centrale termica sita in Pesaro, Via Senigallia n° 12, in deroga a quanto stabilito dall'ordinanza sindacale n° 244 del 03/03/2015, per un periodo pari a venti mesi decorrenti dal 02/11/2015.

CONSIDERATO

- che nel capitolo 12 (norme di attuazione) della deliberazione amministrativa del Consiglio regionale 12 gennaio 2010, n° 143, la Regione Marche ha inteso attestare l'idoneità dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 1994 n° 3913 ritenuti adeguati a garantire anche il conseguimento degli scopi prefissi dal piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria;



- che, pertanto, l'applicazione dei summenzionati criteri costituisce garanzia sufficiente al soddisfacimento delle disposizioni di cui all'articolo 271, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- che la deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 1994 n° 3913, originariamente emanata quale criterio aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal D.M. 12/07/1990, oggi sostanzialmente riproposti all'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, deve intendersi applicabile unicamente al citato Allegato I;
- che, nelle more di un eventuale aggiornamento da parte della Regione Marche dei criteri di cui alla richiamata deliberazione di Giunta regionale 24 ottobre 1994 n° 3913, i criteri di cui agli Allegati II, III e V del D.Lgs. 152/2006 possono essere applicati tal quali poiché già in grado di fornire tutte le garanzie di tutela del bene giuridico curato dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

DATO ATTO che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto dei pareri di ARPAM e Comune al fine di proporre l'inserimento nell'autorizzazione delle sole prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico di "prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", giusta Parte V, Titolo I, del D.Lgs. 152/2006.

CONSIDERATO che l'ARPAM si è espressa con parere favorevole attestando, di fatto, la sussistenza di tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti tecnico-ambientali riguardanti il progetto presentato dalla ditta.

RITENUTO, all'esito dell'autonoma valutazione condotta sul parere dell'ARPAM, di condividere tutte le prescrizioni contenute nel richiamato parere dell'ARPAM.

CONSIDERATO che il Comune si è espresso con parere favorevole attestando, di fatto, la sussistenza di tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti urbanistici, edilizi e igienico-sanitari riguardanti il progetto presentato dalla ditta e che, pertanto, detto parere costituisce anche certificazione della conformità del progetto stesso alle norme fissate per le materie di competenza comunale, anche in riferimento all'altezza dei camini, all'orario di lavorazione e all'igiene e sanità pubblica.

RITENUTO, all'esito dell'autonoma valutazione condotta sul parere del Comune, di condividere il parere favorevole del Comune rilasciato senza specifiche prescrizioni.



Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, il sottoscritto Dott. Tommaso Lani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione richiesta,

PROPONE

l'adozione delle seguenti prescrizioni relative alla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera:

1a le caratteristiche delle emissioni convogliate e i limiti massimi di emissione riferiti alle sostanze presenti sono i seguenti

DESCRIZIONE DEL PUNTO DI EMISSIONE					LIMITI DI EMISSIONE		
IMPIANTO	PUNTO DI EMISSIONE	ALTEZZA (m)	ABBATTIMENTO	PORTATA MASSIMA DI PROGETTO (Nm ³ /h)	SOST.	FLUSSO DI MASSA (kg/h)	CONC. (mg/Nm ³)
Impianto A (Impianto termico a olio combustibile denso BTZ per usi industriali) (/)	E1A (4,01MW)	14,5	/	4000	Polveri totali	0,6	150
					Ossidi di Azoto (NOx)	2	500
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)	6,8	1700
Sfiati e ricambi d'aria	E2 (Sfiato degasatore presente nel locale centrale termica)	/			Sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro		



	E3 (Sfiato proveniente dal serbatoio di accumulo della condensa di ritorno del circuito del vapore)	/			Sfiato e ricambio d'aria esclusiva- mente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Prescrizioni particolari

(/) I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso dell'3%.

Nota al punto 1a

Il gestore è esonerato dal rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento nei seguenti casi:

- emissioni relative a impianti termici disciplinati dal Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006);
- emissioni relative a sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, esclusi dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (articolo 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006);
- produzione di aeriformi privi di inquinanti.

Le suddette fattispecie rimangono comunque soggette a quanto previsto dalla normativa vigente.

1b il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni; in particolare, la sezione di campionamento viene resa accessibile per le operazioni di rilevazione e agibile in condizioni di sicurezza.

Tutti i punti di emissione elencati al punto 1a) e disciplinati dal Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006, vengono identificati con apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione e i relativi camini sono provvisti di idonei punti di prelievo per la misura e il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle pertinenti norme UNI o UNI-EN vigenti alla data di numerazione dell'autorizzazione unica ambientale; sono fatti salvi gli obblighi di adeguamento eventualmente disposti



da norme tecniche emanate in data successiva a quella di numerazione dell'autorizzazione unica ambientale.

Il gestore adotta tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e arresto degli impianti e assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l'ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;

1c il gestore garantisce il rispetto delle seguenti prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse:

	IMPIANTO / ATTIVITÀ	FASE	PRESCRIZIONI (su proposte della ditta)	ULTERIORI PRESCRIZIONI
1	Impianto A	Impianto termico a olio combustibile denso BTZ per usi industriali	Aspirazione	
2	Attività di deposito	Scarico prodotti (gasolio, olio combustibile) da autobotte a serbatoio	Le emissioni diffuse non sono rilevanti in quanto il travaso avviene mediante tubature e linee interne	
3		Stoccaggio in serbatoio	Chiuso	
4		Carico prodotti (gasolio, olio combustibile) da serbatoio ad autobotti	Le emissioni diffuse non sono rilevanti in quanto il carico avviene attraverso delle specifiche bandiere di carico	

2 il gestore, **almeno quindici giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti e delle attività di cui al punto 1), comunica per iscritto alla Provincia, al dipartimento provinciale dell'ARPAM e al Comune competente per territorio **la data prevista per la messa in esercizio, quella prevista per la messa a regime e quelle previste per l'esecuzione dei campionamenti analitici** di cui al punto 4). Se cause di forza maggiore impediscono tale comunicazione nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente la Provincia, il dipartimento provinciale dell'ARPAM e il Comune competente per territorio e specifica le cause dell'impedimento;



3 il termine massimo di messa a regime degli impianti e delle attività di cui al punto 1) è fissato, ai sensi dell'articolo 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, in **trenta giorni** dalla data di messa in esercizio;

4 il gestore, **entro sessanta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti e delle attività di cui al punto 1), comunica per iscritto alla Provincia, al dipartimento provinciale dell'ARPAM e al Comune competente per territorio i dati relativi ai campionamenti effettuati sulle emissioni convogliate in **due giorni non consecutivi, nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime**. Se cause di forza maggiore impediscono tale comunicazione nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente la Provincia, il dipartimento provinciale dell'ARPAM e il Comune competente per territorio e specifica le cause dell'impedimento;

5 il gestore effettua campionamenti sulle emissioni convogliate con **periodicità non superiore a quella annuale** decorrente dalla data di messa a regime; se cause di forza maggiore impediscono l'esecuzione dei campionamenti nei tempi prescritti, il gestore informa preventivamente la Provincia, il dipartimento provinciale dell'ARPAM e il Comune competente per territorio e specifica le cause dell'impedimento;

6 nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, i metodi di campionamento e analisi delle emissioni sono quelli specificati dalle pertinenti norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, se queste non sono disponibili, quelli precisati dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, se anche queste ultime non sono disponibili, quelli precisati dalle pertinenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o da norme nazionali previgenti; in ogni caso il metodo impiegato viene esplicitamente indicato nel referto analitico. Per le attività normate dall'articolo 275 del D.Lgs. 152/2006, la metodica di riferimento è indicata nella parte VI dell'Allegato III alla Parte V del decreto medesimo. La concentrazione di ogni misurazione viene calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita a un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Alle misure di emissione vengono associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento durante le misure. Ove previsto dal presente documento o dalla normativa, le concentrazioni misurate vengono corrette tenendo conto del tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento (articolo 271, comma 12, D.Lgs. 152/2006) e di ciò viene data esplicita indicazione nei referti analitici, che riporteranno anche il



tenore volumetrico dell'ossigeno misurato. Se sono stati prescritti camini virtuali, i referti analitici riportano, oltre alle risultanze relative ai singoli punti di emissione, anche i valori complessivi di portata e flusso di massa dei singoli inquinanti, nonché quelli di concentrazione, se prescritti al punto 1); in tale contesto, se uno o più punti di emissione non sono attivi, il flusso di massa autorizzato per il camino virtuale è calcolato come somma dei flussi di massa dei punti di emissione rimanenti. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione viene effettuata secondo i criteri previsti dall'articolo 271, comma 17, e dall'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006. Conformemente al punto 2.7 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i dati relativi a tutti i controlli analitici sono riportati sul registro di cui all'appendice 1 del citato Allegato VI, al quale vengono allegati i referti analitici; tale registro è firmato dal gestore dello stabilimento o da persona espressamente delegata a tale compito, il cui nominativo è riportato sul registro stesso, e viene tenuto a disposizione degli organi di controllo;

7 il gestore comunica a Provincia, Comune, ARPAM e ASUR, entro ventiquattro ore dall'accertamento, il superamento dei limiti di emissione e le modalità di accertamento e adotta tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità.

Il gestore comunica a Provincia, Comune, ARPAM e ASUR, entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie o guasti tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione, come stabilito dall'articolo 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006; in tali casi, il gestore adotta tutte le misure necessarie per garantire il ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospende l'esercizio dell'impianto se l'evento può determinare un pericolo per la salute umana. Conformemente al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) viene annotata sul registro di cui all'appendice 2 del citato Allegato VI; tale registro è firmato dal gestore dello stabilimento o da persona espressamente delegata a tale compito, il cui nominativo è riportato sul registro stesso, e viene tenuto a disposizione degli organi di controllo;

8 il gestore comunica l'intenzione di avviare lavorazioni che producono emissioni "scarsamente rilevanti" con le modalità appositamente stabilite dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2011, n° 254, e sue successive modifiche e integrazioni. Se tali lavorazioni



prevedono la presenza di emissioni convogliate, il gestore esegue le opere necessarie a consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni; in particolare, la sezione di campionamento viene resa accessibile per le operazioni di rilevazione e agibile in condizioni di sicurezza. I suddetti punti di emissione vengono identificati con apposita segnaletica recante la sigla dell'emissione e i relativi camini sono provvisti di idonei punti di prelievo per la misura e il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle pertinenti norme UNI o UNI-EN vigenti al momento dell'avvio delle lavorazioni; sono fatti salvi gli obblighi di adeguamento eventualmente disposti da norme tecniche emanate in data successiva a quella di avvio delle lavorazioni.

Il sottoscritto inoltre

PRECISA CHE

- prima della data di messa in esercizio di cui al punto 2), il gestore rispetta le prescrizioni di cui alla determinazione n° 2444 del 02/07/2003, successivamente integrata con determinazione n° 427 del 13/02/2004;
- dalla data di messa in esercizio di cui al punto 2), il gestore rispetta le prescrizioni di cui al presente documento istruttorio;
- la violazione delle prescrizioni comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 278, 279 e 296 del D.Lgs. 152/2006, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
F.to (Dott. Tommaso Lani)



PROTOCOLLO 26714 del 17/05/2016

CLASSIFICAZIONE 011-13

FASCICOLO 2015/106/0

(seconda classifica 011-9-1 fasc 2012/142/0)

Al Dirigente del Servizio 10
ing Fabrizio Montoni

P.O. 10.2 Prevenzione inquinamento atmosferico ed acustico
(al Coordinatore del procedimento provinciale)

OGGETTO: DPR 13 marzo 2013 n° 59 - DOCUMENTO ISTRUTTORIO INERENTE LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE per la valutazione dell'istanza di AUA autorizzazione unica ambientale ditta FOX PETROLI srl Stabilimento via Senigallia 12 comune Pesaro (PU)

VISTI

- il D.Lvo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., Parte terza Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", Capo II "Autorizzazione agli scarichi";
- l'articolo 46 della LR 10/99 e smi, concernente l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle scarico acque reflue;
- il PTA Piano Tutela delle Acque, approvato dalla Regione Marche con Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale DACR 145/2010, Sezione D NTA Norme Tecniche di Attuazione e sue smi;
- il DPR 59/2013 e smi recante la disciplina dell'AUA autorizzazione unica ambientale;
- l'istanza e il progetto della ditta Fonderie Officine Marchigiane srl presentati al SUAP del Comune di Pesaro, assunti agli atti con protocollo n° 19481 del 26/03/2015, finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento nel quale viene svolta l'attività di "Deposito, lavorazione, commercio, importazione ed esportazione di



olii minerali ed affini, di combustibili ecologici di origine vegetale e di semi oleginosi e relativi sottoprodotti.”;

- le integrazioni registrate agli atti con protocollo 28048/2015, 50100/2015, 10738/2016;
- Il verbale della conferenza dei servizi approvato con determinazione provinciale 773 del 02/05/2016, recante tra gli allegati il parere tecnico, espresso da ARPAM Dipartimento Pesaro Servizio Acque, inerente la disciplina degli scarichi di acque reflue industriali originati dall'attività svolta presso lo stabilimento in oggetto;

PRESO ATTO

- che, relativamente agli scarichi, l'autorizzazione unica ambientale è stata richiesta in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali e contestuale rinnovo dell' autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia con determina dirigenziale 771 del 22/02/2011);
- che nella documentazione allegata all'istanza di AUA il Gestore dichiara che non sono intervenute modifiche tecniche e gestionali alla linea degli scarichi rispetto a quanto autorizzato con il vigente atto autorizzatorio e che pertanto:
 - il deposito è provvisto di una rete fognante suddivisa in tre parti:
 1. la rete fognante che raccoglie i reflui domestici provenienti dai servizi igienici della palazzina uffici. Tali reflui, previo idoneo trattamento, recapitano in fognatura comunale.
 2. la rete fognante che raccoglie le acque piovane provenienti dal piazzale asfaltato, dai viali interni e dalle coperture dei fabbricati raccolte in una vasca con capacità di 65 mc, sufficiente per la raccolta delle acque di prima pioggia (le acque di seconda pioggia vengono recapitate direttamente al fiume Foglia). Al termine dell'evento meteorico e comunque non prima di 48 ore, dalla vasca le acque vengono poi



convogliate attraverso n.2 pompe al serbatoio TK1 in ferro avente capacità di 1000 mc, posto fuori terra e facente parte del depuratore..

3. la rete fognante che raccoglie le acque piovane e di lavaggio delle aree circostanti i serbatoi, le pensiline di carico, le piazzole di sosta delle autocisterne....Tali acque vengono raccolte in una vasca primaria interrata collegata al serbatoio TK1 del depuratore.
- Le acque dei punti 2 e 3, dopo essere raccolte e decantate nel serbatoio TK1 vengono inviate ad una vasca interrata CPI per l'ulteriore separazione delle sostanze oleose ancora presenti, quindi confluiscono in ulteriori 2 vasche interrate per un'ulteriore decantazione per poi essere inviate tramite elettropompa all'impianto di filtrazione. Le acque raggiungono poi il serbatoio fuori terra TK3 avente capacità di 70 mc, per essere controllate prima del recapito nel fiume Foglia. In caso di esito negativo le acque vengono reimmesse nel serbatoio TK1 per un ulteriore trattamento. Nel serbatoio TK2 posto fuori terra della capacità di 100 mc, vengono raccolte le emulsioni oleose per essere trattate, recuperate ed immesse nei serbatoi di stoccaggio.
- 2 Al depuratore (serbatoio TK1) recapitano anche le acque provenienti dal limitrofo deposito di oli minerali gestito da Mariani & C. Tali acque hanno le stesse caratteristiche di quelle raccolte nel Deposito Costiero della Fox Petroli, così come dichiarato dalla Fox Petroli stessa nella nota di integrazione registrata agli atti con prot. 74520/2010;
- 3 il codice identificativo dello scarico in questione, desunto in base al Piano Regionale di Tutela delle Acque NTA art.29 comma 22, è il seguente:

PROVINCIA PESARO URBINO COMUNE PESARO

CODICE IDENTIFICATIVO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI: IT 041 044 04 ISC

PRESO ATTO del parere tecnico, espresso da ARPAM Dipartimento Pesaro Servizio Acque, assunto agli atti con prot 23824 del 27/04/2016 ed allegato al verbale della conferenza dei servizi approvato con determinazione provinciale 773 del 02/05/2016

Pagina 3 di 6

P.O. 10.3 – Tutela e risanamento delle acque Gestione e prevenzione rifiuti

Ufficio 10.3.2 Scarichi acque reflue Bonifica siti inquinati

Pesaro, Viale Gramsci 7 - 61121; tel. 0721/3592730 - fax 0721/33781

e-mail: e.bracci@provincia.ps.it

PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

WEB: <http://www.provincia.pu.it>

R:\Uzone\UAMBIAUA\DOCUMENTI ISTRUTTORI AUA EMISSIONI RIFIUTI\FOX PETROLI comune Pesaro\FOX PETROLI documento istruttorio scarichi.doc



COSIDERATO che il parere ARPAM Servizio Acque è favorevole, per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico reflui industriali in acque superficiali e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia con determina dirigenziale 771 del 22/02/2011, a conferma delle valutazioni tecniche e prescrizioni impartite ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui alla determina dirigenziale n.771/2011;

DATO ATTO che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto del parere ARPAM e che sussistano pertanto le condizioni per accogliere favorevolmente l'istanza di autorizzazione allo scarico finale costituito dal miscuglio di reflui domestici, assimilati ai domestici ed industriali nel rispetto delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico di "tutela delle acque dall'inquinamento", secondo le disposizioni del D.Lvo. 152/2006 e smi Parte terza Sezione II;

CONSIDERATO che l'ARPAM si è espressa con parere favorevole attestando, di fatto, la sussistenza di tutte le garanzie necessarie e sufficienti per considerare salvaguardati gli aspetti tecnico-ambientali riguardanti il progetto presentato dalla ditta.

Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, così come sopra illustrati, richiamati e argomentati, la sottoscritta dott.ssa Elena Bracci, responsabile dell'istruttoria di cui all'oggetto

PROPONE

- l'emanazione della determina di autorizzazione unica ambientale da parte del Dirigente del Servizio 10 in sostituzione del seguente titolo oggetto dell'istanza:
 - o Matrice acqueautorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e smi, (acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali e contestuale rinnovo dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia con determina dirigenziale 771 del 22/02/2011);



- l'adozione delle prescrizioni di seguito elencate

PRESCRIZIONI

1. lo scarico delle acque reflue industriali deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali di cui alla TABELLA 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo 152/06 e smi ;
2. il pozzetto d'ispezione previsto per l'attività di controllo, posto all'uscita del sistema di trattamento, dovrà risultare sempre lo stesso ed essere sempre accessibile alle autorità competenti per il controllo;
3. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. deve essere prodotto una volta l'anno, con scadenza a partire dalla data di rilascio del presente atto da parte del SUAP, un rapporto di prova relativo all'autocontrollo dello scarico, che attesti la concentrazione dei seguenti parametri: conducibilità, COD, solidi sospesi totali, piombo, zinco, solventi organici aromatici, tensioattivi totali;
5. i rapporti di prova dovranno essere inviati contestualmente ad ARPAM Servizio Acque e alla Provincia di Pesaro e Urbino Servizio Ambiente ed essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso di ispezione;
6. per lo scarico autorizzato con il presente atto dovranno essere evitati inconvenienti ambientali ed igienico sanitari quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, proliferazione insetti o altri animali nocivi, ristagno di materiale. In tali casi si dovrà provvedere alla immediata rimozione di tali inconvenienti.
7. dovrà essere mantenuta apposita segnaletica inamovibile al fine di permettere la facile individuazione dello scarico autorizzato con il presente atto, così come previsto dall'art. 28 comma 22 del Piano di Tutela delle Acque, NTA, approvato con DACR n. 145 del 26/01/2010. La segnaletica dovrà riportare il seguente codice identificativo dello scarico:

PROVINCIA PESARO URBINO COMUNE PESARO

CODICE IDENTIFICATIVO SCARICO REFLUI INDUSTRIALI: IT 041 044 04 ISC



8. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-gestionali necessari al corretto funzionamento dell'impianto di depurazione adottato, per il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente atto;
9. dovranno essere comunicati per iscritto sia alla Provincia di Pesaro-Urbino che al Dipartimento ARPAM di Pesaro l'interruzione dello scarico dipendente da qualunque causa ed eventuali interventi sugli impianti che dovessero compromettere il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente atto;
10. in caso di variazione qualitativa o quantitativa dello scarico, menzionata all'art.124 comma 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nell'ipotesi in cui le modifiche non comportino una variazione delle caratteristiche quali-quantitative, deve esserne comunque data comunicazione contestuale alla Provincia e all'ARPAM, per le opportune valutazioni.

EVIDENZIA

che la violazione delle prescrizioni sopra elencate comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Parte III, Sezione II, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

f.to (dott.ssa Elena Bracci)



Class.: 011-13
Fasc.: 2015/106/0

Al SUAP del Comune di Pesaro
PEC: suapassociatopesarese@emarche.it

OGGETTO: Pratica SUAP SUAP 71/2015 CP 00642590418 – Trasmissione dell'autorizzazione unica ambientale – ditta **FOX Petroli SpA** – stabilimento di Via Senigallia n°12 Comune di Pesaro (PU).

In merito all'oggetto, si comunica che la scrivente Amministrazione ha adottato l'autorizzazione unica ambientale con determinazione dirigenziale n° 907 del 30/05/2016.

Si trasmette pertanto in allegato il suddetto atto al fine di consentirne il rilascio al gestore nelle forme previste dalla legge, da parte del SUAP responsabile del procedimento; si chiede altresì al SUAP di provvedere a inoltrare il provvedimento finale del procedimento, oltre che alla scrivente Amministrazione, anche ad ARPAM, Comune, ASUR ed eventuali altri soggetti interessati agli esiti del procedimento.

In caso di riscontro alla presente, si prega di fare riferimento ai codici di classificazione e fascicolazione riportati nell'intestazione.

Distinti saluti.

Il dirigente del Servizio
Ing. Fabrizio Montoni
(Sottoscritto con firma digitale)

LAT/CP/cae

DA COMPILARE IN CASO DI STAMPA:

Il sottoscritto _____ in qualità di funzionario/P.O./dirigente della Provincia di Pesaro - Urbino, attesta che la presente copia cartacea di pagine _____ è conforme all'originale firmato digitalmente e registrato nel Protocollo Generale n _____ del _____ conservato presso la suddetta Provincia.
Pesaro, _____, Firma _____



PROT. N. 28428
Class.: 011-13
Fasc.: 2015/106/0

Pesaro, 26/05/2016

Al Dirigente del Servizio 10
SEDE

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale per la valutazione dell'istanza di autorizzazione unica ambientale – ditta **FOX Petroli S.p.A.** – sede legale in Via Senigallia n° 29 Comune di Pesaro (PU) – stabilimento in Via Senigallia n° 12 Comune di Pesaro (PU).

In merito all'oggetto, con la presente vengono riepilogati gli elementi istruttori di rilievo, per quanto di competenza provinciale, ai fini dell'adozione del provvedimento di autorizzazione unica ambientale.

Dalla documentazione presentata, si evince che il gestore ha richiesto la sostituzione dei seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue industriali su acque superficiali);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447.

È stata svolta apposita conferenza dei servizi, presso la Provincia, i cui esiti sono riportati nel verbale approvato con determinazione provinciale n° 773 del 02/05/2016.

Sono stati acquisiti agli atti i seguenti contributi istruttori:

- documento istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera assunto agli atti con protocollo n° 28424 del 26/05/2016;
- documento istruttorio relativo agli scarichi di acque reflue assunto agli atti con protocollo n° 26714 del 17/05/2016.

Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, si precisa che:

- il gestore corredeva l'istanza con una relazione tecnica recante misure strumentali;



- relativamente alla suddetta documentazione, il Comune si è espresso con parere favorevole senza sviluppare particolari considerazioni o fornire prescrizioni.

Dall'esame dei suddette risultanze istruttorie, si evince la sussistenza delle condizioni necessarie e sufficienti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Dott. Tommaso Lani, in qualità di coordinatore del procedimento provinciale propone l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale a favore del richiedente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei summenzionati contributi istruttori.

IL COORDINATORE DEL PROCEDIMENTO PROVINCIALE

F.to (Dott. Tommaso Lani)